



COMUNICATO UFFICIALE N.214

214/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 1 Febbraio 2018, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente; Avv.Vincenzo STELLA – Vice Presidente
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo GRECO;
Avv.Roberta LI CALZI; Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE David SIMONCINI/A.S.D.ACQUI FC (Già ACQUI CALCIO 1911 S.r.l.)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 28/02/2017 il sig.David SIMONCINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ACQUI FC (Già ACQUI CALCIO 1911 S.r.l.) un accordo economico relativamente alla Stagione Sportiva 2015/2016 Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €5.350,00 quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata l'attestazione del versamento della prevista tassa reclamo in violazione della art.25/bis comma 4 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Davis SIMONCINI nei confronti della Società A.S.D.ACQUI FC (Già ACQUI CALCIO 1911 S.r.l.) per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Si precisa che il ricorso non potrà più essere presentato, in quanto il termine ultimo per la Stagione Sportiva 2015/16, è scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2017.

2)RICORSO DEL CALCIATORE Jonis KHORIS/A.S.D.DUE TORRI CALCIO PIRAINO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 10/11/2016 il sig.Jonis KHORIS si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DUE TORRI CALCIO PIRAINO un accordo economico relativamente alla Stagione Sportiva 2015/2016

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.4.500,00, quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata l'attestazione del versamento della prevista tassa reclamo in violazione della art.25/bis comma 4 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Jonis KHORIS nei confronti della Società A.S.D.DUE TORRI CALCIO PIRAINO per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Si precisa che il ricorso non potrà più essere presentato, in quanto il termine ultimo per la Stagione Sportiva 2015/16, è scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2017.

3)RICORSO DEL CALCIATORE Santo MATINELLA(A.S.D.DUE TORRI CALCIO PIRAINO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 28/02/2017 il sig.Santo MATINELLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DUE TORRI CALCIO PIRAINO un accordo economico relativamente alla Stagione Sportiva 2015/2016

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.3.153,48, quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata l'attestazione del versamento della prevista tassa reclamo in violazione della art.25/bis comma 4 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Santo MATINELLA nei confronti della Società A.S.D.DUE TORRI CALCIO PIRAINO per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Si precisa che il ricorso non potrà più essere presentato, in quanto il termine ultimo per la Stagione Sportiva 2015/16, è scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2017.

4)RICORSO DEL CALCIATORE Matteo CIPRIANI/SSD VIAREGGIO 2014 A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 24/11/2016 il sig.Matteo CIPRIANI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD VIAREGGIO 2014 a.r.l. un accordo economico relativamente alla Stagione Sportiva 2015/2016

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.500,00, quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata l'attestazione del versamento della prevista tassa reclamo in violazione della art.25/bis comma 4 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Matteo CIPRIANI nei confronti della Società SSD VIAREGGIO 2014 a.r.l per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Si precisa che il ricorso non potrà più essere presentato, in quanto il termine ultimo per la Stagione Sportiva 2015/16, è scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2017.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo NICHELE/FOOTBALL CLUB GROSSETO S.S.D. A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 8/02/2017 il sig. Matteo NICHELE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società FOOTBALL CLUB GROSSETO un accordo economico relativamente alla Stagione Sportiva 2015/2016

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €7.500,00 quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata l'attestazione del versamento della prevista tassa reclamo in violazione della art.25/bis comma 4 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Matteo NICHELE nei confronti della Società FOOTBALL CLUB GROSSETO S.S.D.A.r.l. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Si precisa che il ricorso non potrà più essere presentato, in quanto il termine ultimo per la Stagione Sportiva 2015/16, è scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2017.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo BIGGERI/A.D.VALDINIEVOLE MONTECATINI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 7/12/2017 il sig. Matteo BIGGERI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.D.VALDINIEVOLE MONTECATINI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €1.050,00 quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente, che in data 12/01/2018 il calciatore tramite il proprio legale, faceva pervenire a questa Commissione, dichiarazione di rinuncia tramite PEC per intervenuta transazione della vertenza

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Pietro PAPPALARDO/U.S.D.CAVESE 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/08/2017 il sig.Pietro PAPPALARDO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.CAVESE 1919 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.1.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.900,00 quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente, che in data 26/01/2018 il calciatore tramite il proprio legale, faceva pervenire a questa Commissione, dichiarazione di rinuncia tramite PEC per intervenuta transazione della vertenza

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco FRISIA/U.S.POGGIBONSI S.r.l.

Con reclamo datato 12.10.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.POGGIBONSI S.r.l. il sig.Francesco FRISIA chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.1.400,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.POGGIBONSI S.r.l. al pagamento in favore del sig. Francesco FRISIA della somma di €.1.400,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di counicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco PAGLIARINI/U.S.POGGIBONSI S.r.l.

Con reclamo datato 17.10.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.POGGIBONSI S.r.l. il sig.Francesco PAGLIARINI chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.9.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.POGGIBONSI S.r.l. al pagamento in favore del sig. Francesco PAGLIARINI della somma di €.9.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Antonio VIZZI/S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.

Con reclamo datato 28.10.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l. il sig.Antonio VIZZI chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.1.200,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.al pagamento in favore del sig. Antonio VIZZI della somma di €.1.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11.)RICORSO DEL CALCIATORE Maiko CANDIANO/S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.

Con reclamo datato 20.11.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l. il sig.Maiko CANDIANO chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €3.200,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.al pagamento in favore del sig. Maiko CANDIANO della somma di €3.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12.)RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele GAMBUZZA/S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.

Con reclamo datato 2.11.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l. il sig.Raffaele GAMBUZZA chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €4.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.al pagamento in favore del sig.Raffaele GAMBUZZA della somma di €.4.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13)RICORSO DEL CALCIATORE Simone SCHISCIANO/S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.

Con reclamo datato 8.11.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l. il sig.Simone SCHISCIANO chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.450,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.al pagamento in favore del sig.Simone SCHISCIANO della somma di €.450,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14)RICORSO DEL CALCIATORE Maurizio NASSI/S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.

Con reclamo datato 2.11.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l. il sig.Maurizio NASSI chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.450,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.al pagamento in favore del sig.Maurizio NASSI della somma di €.450,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VISCOMI/VARESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 19/09/2017 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig.Francesco VISCOMI chiedeva la condanna della Società VARESE CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €.2.500,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig.Francesco VISCOMI, la somma di €.2.500,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16)RICORSO DEL CALCIATORE Pietro MORETTI/VARESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 19/09/2017 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig.Simone Pietro MORETTI chiedeva la condanna della Società VARESE CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €3.985,71 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig.Simone Pietro MORETTI la somma di €3.985,71 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco GAZO/VARESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 7/12/2017 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig.Francesco GAZO chiedeva la condanna della Società VARESE CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €3.833,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig.Francesco GAZO la somma di €3.833,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco LUONI/VARESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 7/12/2017 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig.Francesco LUONI chiedeva la condanna della Società VARESE CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €.4.000,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig.Francesco LUONI la somma di €.4.000,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico MUSTONE/SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA)

Con reclamo datato 13.10.2017, il sig.Domenico MUSTONE, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA), un accordo economico prevedente un importo lordo di €.10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.3.800,00 non percepita.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA), al pagamento in favore del sig. Domenico MUSTONE della somma di €3.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

20) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio CHIUMARULO/SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA)

Con reclamo datato 2.10.2017, il sig. Alessio CHIUMARULO, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA), un accordo economico prevedente un importo lordo di €3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €1.200,00 non percepita.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA), al pagamento in favore del sig. Alessio CHIUMARULO della somma di €1.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

21) RICORSO DELLA CALCIATRICE Sara PASTORE/U.S. S.ZACCARIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 31.10.2017 la sig.na Sara PASTORE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.S.ZACCARIA, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €4.300,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €1.965,00 non percepita.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S. S.ZACCARIA al pagamento in favore della sig.na Sara PASTORE della somma di €1.965,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo:

Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

22) RICORSO DELLA CALCIATRICE Samantha ZANDOMENICHI/U.S. S.ZACCARIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23.11.2017 la sig.na Samantha ZANDOMENICHI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.S.ZACCARIA, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €2.700,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €900,00, non percepita.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S. S.ZACCARIA al pagamento in favore della sig.na Samantha ZANDOMENICHI della somma di €900,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo:

Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

23) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe FELLA/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 20.10.2017 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1919 il sig. Giuseppe FELLA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €4.486,67 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig. Giuseppe FELLA della somma di €4.486,67. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

24) RICORSO DEL CALCIATORE Giulio VALENTE/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 26.07.2017 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1919 il sig. Giulio VALENTE, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €5.535,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig. Giulio VALENTE della somma di €5.535,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

25) RICORSO DEL CALCIATORE Marco MAZZOTTI/A.S.D.CAVENAGO FANFULLA

Con reclamo datato 28.10.2017 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig.Marco MAZZOTTI, chiedeva la condanna della Società A.S.D.CAVENAGO FANFULLA al pagamento della somma di €.300,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società A.S.D.CAVENAGO FANFULLA, corrispondere al sig.Marco MAZZOTTI la somma di €.300,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

26) RICORSO DEL CALCIATORE Umberto DE LUCIA/U.S.AGROPOLI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/10/2017 il sig.Umberto DE LUCIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.AGROPOLI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17.

Precisando di aver percepito rate per €.2.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione accordi economici presso la L.N.D. condanna la Società U.S.AGROPOLI al pagamento in favore del sig. Umberto DE LUCIA della somma di €6.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

27) RICORSO DEL CALCIATORE Tanash KOSOVAN/S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.

Con reclamo datato 9.11.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l. il sig. Tanash KOSOVAN chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €2.685,77 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017.

Si rileva preliminarmente che, da controlli effettuati presso l'anagrafica federale, l'indirizzo postale della Società a cui è stato spedito il ricorso, non è esatto. Di conseguenza viene preclusa la eventuale possibilità di replica alla controparte

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Tanash KOSOVAN nei confronti della società S.S.D.CITTA' DI GELA S.r.l. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

28) RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore PASSARIELLO/A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 9/10/2017 il sig.Salvatore PASSARIELLO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €900,00 quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente, che in data 19/02/2018 il calciatore tramite il proprio legale, faceva pervenire a questa Commissione, dichiarazione di rinuncia tramite PEC per intervenuta transazione della vertenza

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Publicato in Roma il 20 Febbraio 2018

Il Segretario Generale
(Massimo Ciaccolini)

Il Presidente della LND
(Cosimo Sibilia)